

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LOMAZZO CO VIA DELLE ALPI 37

Numero REA: CO - 201417

Codice fiscale: 01582220131

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 16-11-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



Daniele Minussi  
Notaio

**ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 163226**

**STATUTO SOCIALE**

**Indice:**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci
- Art. 3 - Durata

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

- Art. 4 - Scopo mutualistico
- Art. 5 - Oggetto sociale

**TITOLO III**

**SOCI**

- Art. 6 - Soci cooperatori persone fisiche
- Art. 7 - Soci cooperatori persone giuridiche
- Art. 8 - Soci Speciali e Soci onorari
- Art. 9 - Domanda di ammissione
- Art. 10 - Obblighi e diritti dei soci
- Art. 11 - Perdita della qualità di socio
- Art. 12 - Recesso del socio
- Art. 13 - Esclusione e decadenza
- Art. 14 - Liquidazione
- Art. 15 - Morte del socio
- Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità

dei soci cessati

**TITOLO IV**

**STRUMENTI FINANZIARI**

**CAPO I - Soci finanziatori**

- Art. 17 - Norme applicabili
- Art. 18 - Imputazione a capitale sociale
- Art. 19 - Trasferibilità dei titoli
- Art. 20 - Modalità di emissione delle azioni e degli strumenti finanziari e diritti amministrativi dei soci finanziatori
- Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
- Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa
- Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

**CAPO II - Titoli di debito e altri strumenti finanziari di debito**

- Art. 24 - Norme applicabili

**TITOLO V**

**TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI**

- Art. 25 - Trattamento economico del socio lavoratore
- Art. 26 - Ristorni

**TITOLO VI**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

- Art. 27 - Elementi costitutivi
- Art. 28 - Caratteristiche delle azioni
- Art. 29 - Acquisto di azioni proprie
- Art. 30 - Bilancio di esercizio

**TITOLO VII**

## **ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

- Art. 31 - Assemblea ordinarie e straordinarie
- Art. 32 - Competenza dell'assemblea ordinaria
- Art. 33 - Competenza dell'assemblea straordinaria
- Art. 34 - Convocazione dell'assemblea
- Art. 35 - Assemblee di seconda e ultima convocazione
- Art. 36 - Assemblea totalitaria
- Art. 37 - Assemblea ordinaria: quorum
- Art. 38 - Assemblea straordinaria: quorum
- Art. 39 - Intervento e diritto di voto
- Art. 40 - Rinvio dell'assemblea
- Art. 41 - Rappresentanza del socio in assemblea
- Art. 42 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione
- Art. 43 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori
- Art. 44 - Modalità di voto
- Art. 45 - Assemblee speciali
- Art. 46 - Assemblee separate
- Art. 47 - Annullamento delle deliberazioni assembleari
- Art. 48 - Gestione dell'impresa e Amministrazione della società
- Art. 49 - Deleghe Amministrative
- Art. 50 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione
- Art. 51 - Rappresentanza
- Art. 52 - Collegio sindacale
- Art. 53 - Revisione legale dei conti
- Art. 54 - Organismo di vigilanza e controllo

## **TITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

- Art. 55 - Conciliazione e clausola arbitrale

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- Art. 56 - Scioglimento anticipato
- Art. 57 - Devoluzione patrimonio finale

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- Art. 58 - Regolamenti
- Art. 59 - Clausole mutualistiche
- Art. 60 - Norma finale

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata

**"COOPERATIVA SOCIALE ALFA - Società Cooperativa"**

#### **Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci**

La cooperativa ha sede nel Comune di Lomazzo (CO) all'indirizzo risultante nel competente Registro delle Imprese. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato spetta ai soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### **Art. 3 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO – OGGETTO**

#### **Art. 4 - Scopo mutualistico**

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; essa può pertanto aderire ad una o più delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La Cooperativa aderisce ad una delle associazioni di categoria, alle relative articolazioni settoriali e territoriali. Le adesioni ad altri organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà destinare, nell'ambito delle proprie possibilità, fondi finalizzati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ritorno a favore dei soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone di:

- far conseguire ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, condizioni economiche e normative che ne permettano l'elevazione morale, materiale, professionale e sociale;
- promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- promuovere l'istruzione sociale e culturale, ricreativa e mutualistica in

genere a favore dei soci o direttamente istituendo apposite sezioni rette da particolari regolamenti per la gestione dei fondi speciali assegnati per tali scopi o anche partecipando con tali fondi altri enti mutualistici e cooperativi, della cui creazione può rendersi promotrice, che si propongano lo svolgimento delle attività innanzi indicate.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

#### **Art. 5 - Oggetto sociale**

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) la gestione di quei servizi socialmente significativi che rientrano nella propria finalità umanitaria e di servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati alle persone, alle imprese ed agli enti pubblici.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà:

- offrire servizi di accoglienza, di assistenza, di aggregazione e di animazione a minori, anziani, disabili, invalidi e svantaggiati socialmente;
- offrire ai medesimi soggetti servizi socio educativi, anche attraverso l'organizzazione di attività propedeutiche al lavoro e formative;
- offrire servizi di trasporto disabili, malati o materiale sanitario, di pronto soccorso ad infortunati ed ammalati a mezzo di autoambulanze o altri idonei mezzi;

- offrire assistenza al domicilio del malato o presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità terapeutiche, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a favore di adulti, bambini, adolescenti, anziani, disabili, famiglie, persone in stato di necessità e tutela, garantendone la cura, la sorveglianza, ed avendo presente ogni aspetto educativo e assistenziale;

- offrire servizi paramedici, prestazioni di sociologia, psicologia e pedagogia, a chiunque ne faccia richiesta, siano essi privati, Enti, associazioni pubbliche o private, nei limiti e negli ambiti delle vigenti disposizioni di legge;

- promuovere corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in tutti i settori;

- gestire centri sociali, socio educativi, case di riposo, comunità giovanili e per disabili, tossicodipendenti, malati psichici e stranieri;

- gestire asili nido, scuole primarie dell'infanzia, centri di riabilitazione e formazione al lavoro, centri ricreativi, sportivi, culturali, case vacanze ed altre strutture turistiche, centri di prima accoglienza per cittadini stranieri, privilegiando nel servizio le persone più bisognose;

- gestire attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di rendere la stessa comunità più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

B) la gestione di attività volte a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa, il recupero sociale e le migliori condizioni economiche e sociali per i soci.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività artigianali, industriali, agricole e dei servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non

inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. ....

I lavoratori svantaggiati (devono) possono essere soci o non soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91. ....

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o conto terzi, lavori di pulizia ....

civile ed industriale, presso uffici pubblici e privati, lavori di lavanderia per enti pubblici e privati, ambulatori, lavori di prestazioni d'opera, servizi, manovalanza e giardinaggio presso Enti Pubblici e Privati od anche presso ditte private ed attività consimili, interventi per la difesa dell'ambiente, pulizie generali e speciali, mense aziendali, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, la verniciatura, l'imbiancatura, la custodia di spazi a verde pubblico, la derattizzazione e la disinfestazione. ....

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del volontariato dei propri soci. ....

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: ....

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; ....

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.; ....

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; ....

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; ....

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. ....

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; ....

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; ....

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo

secondo la disciplina prevista nel presente  
statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 6 - Soci operatori persone fisiche**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci operatori, o lavoratori, tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrano alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipino alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscano alla formazione del capitale sociale e partecipino al rischio d'impresa, ai risultati ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettano a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

È fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,

o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche e/o soci finanziatori i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

#### **Art. 7 - Soci operatori persone giuridiche**

Possono essere ammessi in qualità di soci operatori gli enti - società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private, in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano la propria sede nel territorio italiano;
- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;
- che non esercitino imprese concorrenti con quella della cooperativa;
- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico.

Ai soci operatori persone giuridiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile.

#### **Art. 8 - Soci Speciali e Soci onorari**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, nel rispetto dell'art. 2527 C.c.;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 40 (quaranta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di

inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti per l'ammissione.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità possono diventare Soci Onorari della cooperativa con delibera della Assemblea ordinaria.

Possono diventare Soci Onorari della cooperativa, sempre con delibera della Assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

#### **Art. 9 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e nel caso di soggetto extracomunitario dovranno essere indicati i dati del permesso di soggiorno;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non

dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 41 del presente statuto.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f).

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 10 - Obblighi e diritti dei soci**

I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;

b) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;

d) se soci cooperatori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile, e dal presente statuto;
- b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- c) il diritto di intervento in assemblea;
- d) il diritto di voto in assemblea.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, al socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- \* la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- \* la trasformazione della società;
- \* il trasferimento della sede sociale all'estero;
- \* la revoca dello stato di liquidazione;
- \* la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

\* le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

\* l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo punto;

\* la proroga del termine;

\* hanno infine, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionario.

La dichiarazione di recesso non può essere parziale e deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 13 - Esclusione e decadenza**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- l) che senza giustificati motivi si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori della cooperativa;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 55.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

La decadenza sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il settantesimo anno di età oppure nel caso di sopravvenuta e comprovata inabilità a partecipare ai lavori sociali.

Quando ricorrono esigenze particolari della cooperativa o di singoli soci il Consiglio di amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci

che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, di decadenza e esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

I soci ordinari receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

#### **Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati nel precedente articolo 13. Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **CAPO I - Soci finanziatori**

##### **Art. 17 - Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2526, comma, 4 c.c. nell'interpretazione autentica datane dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 c.c., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

##### **Art. 18 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è, altresì, imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero centesimi).

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

##### **Art. 19 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni e gli strumenti finanziari deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., fatta salva ogni altra disposizione di legge speciale.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

**Art. 20 - Modalità di emissione delle azioni e degli strumenti finanziari e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni o strumenti emessi, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni/strumenti finanziari [in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, n. 5), ad esse spettante.] e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni/strumenti finanziari stessi.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti, fermo restando che tutti i sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni/strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di

soci finanziatori, non può essere superiore al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. ....

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non operatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. ....

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci operatori. ....

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni/strumenti finanziari partecipativi di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. ....

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni/strumenti finanziari partecipativi può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. ....

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. ....

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, da disciplinarsi ai sensi della citata normativa. ....

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20. ....

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. ....

Il rappresentante comune degli azionisti può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa. ....

#### **Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori portatori di titoli partecipativi partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. ....

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. ....

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

È fatta salva ogni diversa disposizione prevista da legge speciale.

## **CAPO II - Titoli di debito e altri strumenti finanziari di debito**

### **Art. 24 - Norme applicabili**

Con deliberazione dell'organo amministrativo la Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, ai sensi degli artt. 2526 c.c..

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'organo amministrativo stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto per le assemblee dei soci.

Alla presente società cooperativa, disciplinata dalle norme sulle società azionarie, non si applica l'ultimo comma dell'art. 2526 c.c..

## **TITOLO V**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO – RISTORNI**

#### **Art. 25- Trattamento economico del socio lavoratore**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### **Art. 26 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove quote di sovvenzione.

#### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 27 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di euro 25,00 (duecentosessanta virgola zero zero).
- b) dalle eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- c) dalle eventuali azioni dei soci azionisti di partecipazioni, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- d) dalle eventuali azioni degli altri soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- e) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- g) dalle eventuali riserve divisibili, formate ai sensi del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria;
- i) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- j) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- k) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- l) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo

patrimonio. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, salve quelle di cui alle precedenti lettere f) e g) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 28 - Caratteristiche della azioni**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le azioni si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate, con le modalità previste dal Consiglio di amministrazione nella delibera di ammissione a socio.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Le modalità del trasferimento delle azioni avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 c.c..

#### **Art. 29 - Acquisto di azioni proprie**

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 c.c., acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Art. 30 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite da compilarsi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme civilistiche e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio consta di tre parti:

- a. del conto patrimoniale;
- b. del conto di risultato economico.
- c. della nota integrativa.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle

condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;.....  
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in  
misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento  
dei requisiti mutualistici;.....  
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci  
sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo  
le modalità stabilite dal titolo IV e seguenti del presente Statuto;.....  
f) ad eventuali riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai  
sensi dell'articolo 20 o indivisibili di cui all'art. 12 della L. 16 dicembre 1977  
n. 904;.....  
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad eventuali fondi costituiti  
dall'assemblea o per legge. ....

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche,  
intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il  
contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristoro. ....

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a)  
b) e) e f), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle  
condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e  
successive modifiche. ....

#### **TITOLO VII**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 31 - Assemblee ordinarie e straordinarie**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi  
previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate. ....

##### **Art. 32 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera: .....

- sull'approvazione del bilancio anche sociale all'occorrenza, di un piano di  
crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte  
dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza  
delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità; .....
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento  
mutualistico; .....
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni; .....
- sulla nomina e revoca gli amministratori; .....
- sulla nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando  
previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; .....
- sul compenso degli amministratori e dei sindaci; .....
- sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; .....
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea  
ordinaria, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto  
per il compimento di atti degli amministratori; .....
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ....

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e  
2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli  
adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della  
sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli  
amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza  
dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società. ....

##### **Art. 33 - Competenze dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera: .....

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sullo scioglimento anticipato della società; togliere perché doppio
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 34 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune ove ha sede la società ovvero anche fuori dalla sede sociale. In ogni caso, affinché l'assemblea sia validamente convocata, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento dell'assemblea ivi previste, non siano ingiustificatamente ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti ai soci e delle prerogative degli organi sociali.

L'avviso di convocazione può dare la possibilità ai soci di intervenire anche con mezzi di telecomunicazione e, in tal caso, deve indicare specificamente le modalità tecniche di intervento.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione con indicazione specifica, tuttavia, delle modalità di collegamento e delle specifiche tecniche di intervento. Resta inteso che l'organo amministrativo ha facoltà di fornire le specifiche tecniche di intervento anche in momenti successivi, prima della riunione.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

In caso di impossibilità del consiglio di amministrazione o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato agli aventi diritto con qualsiasi mezzo di comunicazione, analogico o digitale, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### **Art. 35 - Assemblee di seconda e ultima convocazione**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data

indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. ....  
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno  
dell'assemblea di precedente convocazione. ....

#### **Art. 36 - Assemblea totalitaria**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa  
regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci aventi diritti di voto  
e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica  
dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. ....  
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla  
votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente  
informato. ....

#### **Art. 37 - Assemblea ordinaria: quorum**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con  
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei  
voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. ....  
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che  
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei  
soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. ....  
Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige  
sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il  
voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. ....

#### **Art. 38 - Assemblea straordinaria: quorum**

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto  
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% (cinquanta  
per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci. ....  
In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che  
rappresentino più di un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo che  
la legge non richieda quorum più elevati. ....

#### **Art. 39 - Intervento e diritto di voto**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci, operatori e finanziatori, che  
siano iscritti nel libro soci della società. ....  
Il socio receduto non può intervenire in assemblea a partire dal momento in  
cui il recesso ha prodotti i propri effetti a norma dell'art. 2532 c.c. e del  
presente statuto. ....  
Nelle assemblee hanno diritto di voti i soci, operatori o finanziatori, che  
siano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni nel libro soci. ....  
L'assemblea, a maggioranza dei presenti, può consentire l'intervento di terzi  
estranei ovvero di eventuali possessori di strumenti finanziari privi del diritto  
di voto nell'assemblea generale dei soci. ....  
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  
dallo stesso possedute. ....  
Ai soci operatori persone giuridiche spettano più voti in relazione  
all'ammontare delle azioni sottoscritte. In particolare, a tali soci viene  
attribuito un voto ogni Euro 500 di capitale sottoscritto, fino ad un massimo  
di cinque. ....

#### **Art. 40 - Rinvio dell'assemblea**

I soci intervenuti che rappresentano un terzo dei presenti aventi diritto di  
voto hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque  
giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli  
argomenti all'ordine del giorno. ....

-----**Art. 41 - Rappresentanza del socio in assemblea**-----

I soci cooperatori o finanziatori possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, componenti degli organi di controllo o amministrativo della società.

Quando il socio è un ente giuridico, esso interviene in assemblea a mezzo dei suoi legali rappresentanti. Ove, invece, tale socio intervenga a mezzo di un delegato, trovano applicazione i commi precedenti del presente articolo.

-----**Art. 42 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

1. la data dell'assemblea;
2. l'identità dei partecipanti (anche mediante allegato);
3. le modalità e i risultati delle votazioni;
4. l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
5. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

-----**Art. 43 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**-----

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

È ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nel presente statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale .

In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 del codice civile.

#### **Art. 44 - Modalità di voto**

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità all'uopo previste nel presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

#### **Art. 45 - Assemblee speciali**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di

soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune, se previsto, ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

a) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto ;

b) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

#### **Art. 46 - Assemblee separate**

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate nei seguenti casi:

- se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica;

- se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea separata per ciascuna gestione mutualistica.

In caso di più province, le singole assemblee separate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna provincia.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si

applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci, con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia su cui delibera l'assemblea separata è di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

Nei casi suindicati l'assemblea generale delibera col voto dei soci delegati delle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

I delegati sono vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto stabilito dai soci che li hanno eletti, salvo diverso mandato. Il voto espresso in difformità della deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

#### **Art. 47 - Annullamento delle deliberazioni assembleari**

Le deliberazioni assembleari sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Art. 48 - Gestione dell'impresa e Amministrazione della società**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che si compone di un numero da tre a nove consiglieri, anche non soci, eletti tra le persone maggiorenni, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

I soci sovventori o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori possono essere nominati Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori ed ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni

ad uno degli amministratori oppure a un Comitato esecutivo.  
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.  
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.  
Le votazioni sono normalmente palesi.  
A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero il Consiglio di Controllo, se nominato.  
La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o email), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.  
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.  
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta.  
In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.  
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.  
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, la cessazione di tutti gli amministratori avrà effetto dalla ricostituzione dell'organo.  
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.  
Con decisione dei soci può essere istituito a favore dell'organo amministrativo un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 49 - Deleghe amministrative**

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

**Art. 50 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci salvo quanto riservato alla Assemblea dal presente statuto e dalla legge;
- g. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate e alle Assemblee degli organismi cui la cooperativa aderisce;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che siano per disposizione di legge o del presente statuto riservati alla assemblea generale. Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione al presidente;
- i. convocare l'assemblea dei soci;
- j. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- k. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle quote che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- l. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;
- m. deliberare in ordine a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- n. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
- o. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo 5 del presente statuto;
- p. deliberare circa la concessione di garanzie ed avalli di ammontare complessivo superiore ed euro cinquantamila (50.000);
- q. deliberare di conferire procure, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- r. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei

soci;

s. deliberare in ordine a tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

#### **Art. 51 - Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale anche in giudizio. Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

#### **Art. 52 – Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

L'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci componenti dell'organo di controllo debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti ne determina la immediata decadenza e la sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I componenti dell'organo di controllo scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Le riunioni e le delibere dell'organo di controllo sono regolate ai sensi della vigente normativa in materia.

#### **Art. 53 - Revisione legale dei conti**

Qualora, in alternativa al Collegio sindacale, la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Anche per quanto qui non espressamente previsto, si applicano tutte le disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 54 - Organismo di vigilanza e controllo**

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione può nominare un organismo di Vigilanza e Controllo composto da uno o tre membri, avente l'obiettivo di vigilare sulla corretta adozione ed applicazione del Modello previsto dalla normativa medesima.

Nel caso di organo composto da tre membri, uno deve essere esperto in campo contabile, uno in ambito legale ed uno esperto delle dinamiche interne dell'azienda.

In particolare l'organismo di vigilanza e controllo deve:

- vigilare sull'effettività del Modello e controllare la sua applicazione
- verificare l'adeguatezza del Modello
- ricevere ed analizzare le segnalazioni pervenute dall'interno della cooperativa
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello
- aggiornare il Modello

L'Organismo di Vigilanza e controllo è un organismo dotato di autonomia di azione e di specifici poteri, soprattutto diretti al compimento di controlli in merito alle attività poste in essere dagli operatori della società, al fine di verificare il rispetto delle regole del Modello da parte di tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale (siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori). Al fine dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può accedere a tutta la documentazione aziendale e segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, eventuali violazioni del Modello, affinché vengano adottati, nei confronti dei soggetti responsabili di dette violazioni, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

#### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

##### **Art. 55 - Conciliazione e clausola arbitrale**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione che potrà avvenire presso un organismo di conciliazione o presso un conciliatore scelto dalle parti di comune accordo.

Nel caso in cui non vi fosse l'accordo fra le parti la nomina del conciliatore sarà effettuata dalla parte più diligente e comunicata all'altra parte con raccomandata a.r.

Le controversie che comunque potessero insorgere tra i soci, o fra la società e i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Organo arbitrale, purché non si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore non superiore ad un importo pari a 10 volte l'ammontare del capitale sociale.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Collegio Notarile del luogo ove la società ha sede.

Qualora questi non provveda alla nomina entro trenta (30) giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Gli Arbitri decidono ritualmente e secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. ....  
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo  
arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola  
volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003 o nel caso in cui  
sia necessario disporre una C.T.U. ....  
L'organo arbitrale si intende costituito con l'accettazione dell'ultimo arbitro. --  
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte  
che promuove l'attivazione della procedura. ....  
La clausola compromissoria ha ad oggetto anche le controversie promosse  
dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal  
caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per  
costoro. ....

#### TITOLO IX

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 56 - Scioglimento anticipato

La cooperativa non può modificare la propria natura di società mutualistica;  
qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in  
liquidazione. ....

L'assemblea che dichiara lo scioglimento volontario della Società nominerà  
uno o più liquidatori stabilendone i poteri. ....

#### Art. 57 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante  
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: ....

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, dai soci  
sovventori, dai quotisti, eventualmente rivalutati; ....
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed  
eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del  
sovrapprezzo eventualmente versato; ....
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,  
di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. ....

#### TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 58 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per  
disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e  
regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di  
amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli  
successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze  
previste per le modifiche dello statuto sociale. ....

#### Art. 59 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a  
mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo  
2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: ....

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo  
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al  
capitale effettivamente versato; ....
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai  
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo  
previsto per i dividendi; ....
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; ....

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ....

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto sociale. ....

**Art. 60 - Norma finale** .....

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni (nei limiti di legge), in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. ....

F.TO RAMPOLDI VENANZIA MARIA, DANIELE MINUSSI NOTAIO L.S. ....

Certifico io sottoscritto Dottor Daniele Minussi, Notaio in Introbio, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, regolarmente sottoscritto nella raccolta dei miei atti, che si rilascia ad uso Registro delle Imprese.

Introbio, 16 novembre 2022

Daniele Minussi, Notaio

Assolvimento del bollo in modo virtuale all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.